



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

Prot.2013

ORDINANZA N.15 DEL 04.07.2014

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE ATTE A PREVENIRE GLI INCENDI

IL SINDACO

Vista la Legge 21.11.2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Viste la comunicazione della Prefettura di Piacenza assunta al Prot. 1915 del 26.06.2014 nonché la nota della Provincia di Piacenza - Servizio di Polizia Provinciale e Protezione civile acquisita in data 30.06.2014 al prot. 1945 relative all'attivazione da parte dell'Agenzia di Protezione Civile Regionale della fase di attenzione per gli incendi boschivi dal 30.06.2014 al 30.09.2014 (con possibilità di proroga in caso di condizioni meteo climatiche negative);

Ritenuto opportuno ed inderogabile adottare apposito provvedimento su tutto il territorio comunale, per garantire, mediante l'estirpazione del fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nel periodo su indicato, al fine di evitare situazioni di emergenza;

Visto l'art.54 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267

ORDINA

- **ai proprietari e ai conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa alle strade pubbliche ed alle recinzioni, comunque costituite;**

Nel periodo compreso tra il 4 LUGLIO 2014 AL 30 SETTEMBRE 2014 (con possibilità di proroga), vige lo stato di "elevato rischio di incendio boschivo" e pertanto in tutto il territorio di Ziano Piacentino, è assolutamente vietato:

- 1. accendere fuochi;**
- 2. far brillare mine o usare esplosivi;**
- 3. gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;**
- 4. fermare gli automezzi a caldo al di sopra di materiale vegetale secco soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;**
- 5. all'interno di aree boscate, usare apparecchi e attrezzature che producano faville o braci;**
- 6. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.**

Sono, inoltre, vietate le manifestazioni pirotecniche ove la presenza o la vicinanza prossima di materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo dell'incendio.

Ai trasgressori sono applicate le sanzioni di cui all'art.10, commi 6 e 7 della L.353/2000.

Per tutto quanto non specificato nella presente ordinanza, si rimanda alle Prescrizioni Regionali antincendio.

IL SINDACO

Dott. Manuel Ghilardelli